



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Istituto Scolastico Comprensivo "Giovanni XXIII"

"Giovanni XXIII" Scuola dell'Infanzia e del 1º ciclo di istruzione









Monte Sant'Angelo, 14 gennaio 2022

Ai Genitori degli Alunni Al Personale Docente e Ata

Loro Sedi

Nel Sito web dell'Istituzione – Albo on line e Sez. Circolari Nel Registro elettronico e agli Atti

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (art. 4, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1). Prime indicazioni operative.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

La nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute prot. n. 11 dell'8 gennaio 2022 fornisce prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate, al fine di coniugare l'imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria.

Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di istruzione.

SCUOLA DELL'INFANZIA		
1caso di positività nella sezione	Per i bambini della stessa sezione/gruppo del caso positivo: - Attività didattica sospesa per 10 gg. - Quarantena per 10 gg. con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza	
	nella sezione/gruppo del caso positivo per <u>almeno 4 ore</u> , anche non continuative, <u>nelle 48 ore precedenti</u> l'insorgenza del caso: Misure di cui alla Tabella "Contatti stretti ad ALTO RISCHIO"	

Contatti stretti ad ALTO RISCHIO		
Soggetti non vaccinati Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni	10 giorni da ultimo contatto + Test SARS-CoV-2 molecolare o antigenicoNEGATIVO	
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario > 120 giorni , asintomatici e con Green pass valido	5 giorni da ultimo contatto + Test SARS-CoV-2 molecolare o antigenicoNEGATIVO	
Soggetti vaccinati con dose booster		
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti	Nessuna quarantena + Auto-sorveglianza per 5 gg.	
Soggetti guariti nei 120 giorni precedenti	Obbligo FFP2 per 10 gg. da ultimo contatto	

SCUOLA PRIMARIA		
1 caso di positività nella classe	 Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo: Attività didattica in presenza Consumazione del pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri Sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo 5 gg. (T5): In caso di tampone T0 negativo, si può rientrare a scuola. In caso di tampone positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Se il tampone T5 risulta positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso: Auto-sorveglianza per 5 giorni + Obbligo FFP2 per 10 gg. da ultimo contatto È opportuno effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 	
Almeno 2 casi di positività nella classe	Per i compagni di classe del caso positivo: • Sospensione attività didattica in presenza e attivazione didattica a distanza x 10 gg. • Quarantena x 10 gg. con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso: • Misure di cui alla Tabella "Contatti stretti ad ALTO RISCHIO"	

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO		
1 caso di positività nella classe	Per gli allievi della classe del caso positivo: • Didattica in presenza, con obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 gg. • Evitare il consumo dei pasti a scuola se non può essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri. • Auto-sorveglianza Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso:	
	Auto-sorveglianza per 5 giorni + Obbligo FFP2 per 10 gg. da ultimo contatto	
2 casi di positività nella classe	 Auto-sorveglianza per 5 giorni + Obbligo FFP2 per 10 gg. da ultimo contatto A) Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 gg., che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo: Sospensione attività in presenza e attivazione didattica digitale integrata per 10 gg. Quarantena per 10 gg. con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo B) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di 120 gg. e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo: Attività didattica in presenza con obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 gg. Evitare il consumo dei pasti a scuola se non può essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Auto-sorveglianza I requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dall'alunno interessato. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso: 	
Almeno 3 casi di positività nella classe	 Misure di cui alla Tabella "Contatti stretti ad ALTO RISCHIO" Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi: Sospensione attività in presenza e attivazione didattica a distanza per 10 gg. Misure di cui alla Tabella "Contatti stretti ad ALTO RISCHIO" 	
	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per <u>almeno 4 ore</u> , anche non continuative, <u>nelle 48 ore precedenti</u> l'insorgenza del primo caso: • Misure di cui alla Tabella "Contatti stretti ad ALTO RISCHIO"	

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

La nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, **fino al 28 febbraio 2022 per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di I e II grado** <u>in regime di Auto-sorveglianza</u>, la <u>possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5)</u> sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale (MMG) o del pediatra di libera scelta (PLS).

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i <u>tamponi T0 e T5</u> continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Ulteriori precisazioni

- Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (vd. Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021).
- Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133).
- I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco

Documento firmato digitalmente

(D.lgs. 82/2005 e norme correlate)